

Gazzetta ufficiale

L 320

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
5 dicembre 2009

Sommario

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/889/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia** 1

2009/890/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore dell'Armenia** 3

2009/891/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina** 6

2009/892/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore della Serbia** 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

2009/893/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione** [notificata con il numero C(2009) 9354] ⁽¹⁾..... 12

2009/894/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno** [notificata con il numero C(2009) 9522] ⁽¹⁾..... 23


-
- V *Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom*

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

- Regolamento (UE) n. 1192/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 33

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina** (GU L 175 del 29.6.2006) 35
- ★ **Rettifica della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)** (GU L 263 del 9.10.2007) 36



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia

(2009/889/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea (UE) si stanno sviluppando nell'ambito della politica europea di vicinato, rafforzata dal partenariato orientale di recente inaugurazione.

(2) Il Consiglio europeo straordinario del 1° settembre 2008 ha confermato la volontà dell'UE di rafforzare le relazioni tra la UE e la Georgia all'indomani del conflitto armato scoppiato nell'agosto 2008 tra la Georgia e la Russia.

(3) La stabilizzazione e la ripresa economiche della Georgia sono sostenute dal Fondo monetario internazionale (FMI) attraverso un accordo stand-by approvato il 15 settembre 2008.

(4) Ad una conferenza dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008 la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in conformità con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.

(5) La Comunità europea ha annunciato un'assistenza a favore della Georgia per il periodo 2008-2010 per un valore massimo di 500 milioni di EUR.

(6) Poiché per il 2009-2010 permane un ingente fabbisogno di finanziamento residuo nella bilancia dei pagamenti, l'assistenza macrofinanziaria è compresa nel pacchetto di misure comunitarie in favore della Georgia.

(7) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevedere che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(8) L'erogazione dell'assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.

(9) È opportuno che l'assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(10) I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della Georgia un'assistenza finanziaria di un importo massimo pari a 46 milioni di EUR consistente in sovvenzioni a sostegno dell'impegno della Georgia di ripresa dell'economia — colpita inoltre dalla crisi finanziaria internazionale — all'indomani del conflitto, alleviando i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma di riforma economica del governo.

2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Georgia.

3. L'assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Georgia le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d'intesa e in un accordo di sovvenzione. Le condizioni sono conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Georgia.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. La Commissione mette l'assistenza finanziaria della Comunità a disposizione della Georgia in due rate.

2. La Commissione decide sull'erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma eco-

nomico sostenuto dall'FMI e di ogni altra condizione concordata tra la Georgia e la Comunità conformemente all'articolo 2, paragrafo 1. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3. I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le disposizioni da concordarsi nel memorandum d'intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al ministero del Tesoro della Georgia in qualità di beneficiario finale.

Articolo 4

L'assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ e le sue modalità di esecuzione ⁽²⁾. In particolare, il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione da parte della Georgia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.

Articolo 5

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d'intesa a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Georgia a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza.

Articolo 6

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia

(2009/890/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Armenia e l'Unione europea (UE) si stanno sviluppando nell'ambito della politica europea di vicinato. Il 14 novembre 2006 l'UE e l'Armenia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che individua le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Armenia e nelle politiche connesse che dovrebbero portare ad un rafforzamento dell'integrazione economica. Il quadro delle relazioni UE-Armenia è potenziato dal partenariato orientale di recente inaugurazione.
- (2) L'economia armena ha risentito in misura crescente della crisi finanziaria internazionale a partire dalla seconda metà del 2008, con un calo della produzione, la riduzione delle entrate di bilancio e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
- (3) L'aggiustamento economico e la ripresa dell'Armenia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel marzo 2009 le autorità armenie hanno concluso con l'FMI un accordo stand-by di 540 milioni USD per aiutare l'economia armena ad adottare gli aggiustamenti necessari a fronte della crisi economica.
- (4) A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica e della necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni, è stato raggiunto un accordo tra l'Armenia e l'FMI per un incremento delle risorse dell'FMI di 250 milioni USD, approvato il 22 giugno 2009 dal consiglio di amministrazione dell'FMI.
- (5) Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per il 2009 e il 2010 la Comunità intende fornire sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo totale di 32 milioni di EUR.
- (6) L'Armenia ha richiesto un'assistenza macrofinanziaria comunitaria supplementare alla luce del peggioramento della situazione e delle prospettive economiche.
- (7) Giacché per il 2010 permane un fabbisogno di finanziamento residuo nella bilancia dei pagamenti, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta dell'Armenia di sostenere nelle attuali circostanze eccezionali la stabilizzazione economica insieme con l'attuale programma dell'FMI. La presente assistenza finanziaria dovrebbe altresì contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento del bilancio.
- (8) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevedere che l'Armenia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
- (9) L'erogazione dell'assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
- (10) È opportuno che l'assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.
- (11) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione dell'Armenia un'assistenza macrofinanziaria, in forma di prestito e di sovvenzione, al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell'Armenia e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nell'attuale programma dell'FMI.

2. La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale pari a 65 milioni di EUR, con una durata massima di quindici anni. A tal fine la Commissione è autorizzata a prendere a prestito le risorse necessarie per conto della Comunità.

3. La componente «sovvenzione» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo pari a 35 milioni di EUR.

4. L'erogazione dell'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi alle intese o agli accordi conclusi tra l'FMI e l'Armenia.

5. L'assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione negozia con le autorità dell'Armenia le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d'intesa, in un accordo di sovvenzione e in un accordo di prestito. Le condizioni sono conformi agli accordi o le intese conclusi tra l'FMI e l'Armenia. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito che saranno conclusi tra la Commissione e le autorità armene.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Armenia che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche dell'Armenia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza comunitaria, e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. La Commissione mette a disposizione dell'Armenia l'assistenza finanziaria della Comunità in due rate nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L'entità delle rate sarà fissata nel memorandum d'intesa.

2. La Commissione decide sull'erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni di politica economica concordate nel memorandum d'intesa e secondo le modalità di assistenza convenute negli accordi di sovvenzione e di prestito. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3. I fondi comunitari sono versati alla Banca centrale dell'Armenia. Fatte salve le disposizioni da concordare nel memorandum d'intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al ministero del Tesoro dell'Armenia in qualità di beneficiario finale.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora l'Armenia lo richiede, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Armenia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese sostenute dalla Comunità in relazione alle operazioni di assunzione e di erogazione di un prestito previsto dalla presente decisione sono a carico dell'Armenia.

5. Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ e le sue disposizioni di esecuzione ⁽²⁾. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e di prestito da concludere con le autorità armene prevedono l'adozione da parte dell'Armenia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.

Articolo 6

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva

di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d'intesa a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio dell'Armenia a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza.

Articolo 7

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 30 novembre 2009****relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina**

(2009/891/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea (UE) si stanno sviluppando nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e del partenariato europeo. Il 16 giugno 2008 la Bosnia-Erzegovina e la Commissione hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse.
- (2) L'economia della Bosnia-Erzegovina ha risentito in misura crescente della crisi economica e finanziaria internazionale dal quarto trimestre del 2008, con un calo della produzione, la diminuzione degli scambi commerciali e delle entrate fiscali.
- (3) La stabilizzazione e la ripresa economiche della Bosnia-Erzegovina sono sostenute dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel maggio 2009 le autorità del paese hanno concordato con l'FMI un nuovo programma di spesa di 1,15 miliardi EUR per un periodo di tre anni, approvato dal consiglio di amministrazione dell'FMI nel luglio 2009.
- (4) In considerazione dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche la Bosnia-Erzegovina ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria comunitaria supplementare.
- (5) Poiché, secondo le ipotesi avanzate dall'FMI, per il 2010 permane un fabbisogno di finanziamento residuo nella bilancia dei pagamenti, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Bosnia-Erzegovina di sostenere la stabilizzazione economica nelle attuali circostanze eccezionali in collaborazione con il programma in corso dell'FMI. L'attuale assistenza finanziaria dovrebbe inoltre contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento del bilancio.

(6) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevedere che la Bosnia-Erzegovina adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(7) L'erogazione dell'assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.

(8) È opportuno che l'assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(9) I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della Bosnia-Erzegovina un'assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo pari a 100 milioni di EUR in conto capitale, per una durata massima media di quindici anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Bosnia-Erzegovina e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell'FMI.

2. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità.

3. L'erogazione dell'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione, in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Bosnia-Erzegovina.

4. L'assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Bosnia-Erzegovina le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d'intesa. Le condizioni sono conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Bosnia-Erzegovina. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità della Bosnia-Erzegovina.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Bosnia-Erzegovina, che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Bosnia-Erzegovina siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. La Commissione mette a disposizione della Bosnia-Erzegovina l'assistenza finanziaria della Comunità in due rate di prestito nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L'entità delle rate del prestito sarà fissata nel memorandum d'intesa.

2. La Commissione decide sull'erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni economiche stabilite nel memorandum d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3. I fondi comunitari sono versati alla Banca centrale della Bosnia-Erzegovina. Fatte salve le disposizioni da concordare nel memorandum d'intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al Tesoro della Bosnia-Erzegovina e ai suoi istituti in qualità di beneficiari finali.

Articolo 4

1. Le operazioni comunitarie di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Bosnia-Erzegovina lo richiede, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di prestito.

3. Su richiesta della Bosnia-Erzegovina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese sostenute dalla Comunità in relazione alle operazioni di assunzione e di erogazione di un prestito previsto dalla presente decisione sono a carico della Bosnia-Erzegovina.

5. Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e relative modalità di esecuzione ⁽²⁾. In particolare, il memorandum d'intesa e l'accordo sul prestito da concludere con le autorità della Bosnia-Erzegovina prevedono l'adozione da parte di quest'ultima di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.

Articolo 6

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d'intesa a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Bosnia-Erzegovina a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Articolo 7

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia

(2009/892/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra la Serbia e l'Unione europea (UE) si stanno sviluppando nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e del partenariato europeo. Il 29 aprile 2008 la Serbia e la Commissione hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse.
- (2) L'economia serba ha risentito in misura crescente della crisi finanziaria internazionale dal secondo semestre del 2008, con un calo della produzione, la diminuzione delle entrate fiscali e l'aumento del fabbisogno di finanziamento estero.
- (3) La stabilizzazione e la ripresa economiche della Serbia sono sostenute dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel novembre 2008 le autorità serbe hanno concluso un nuovo accordo *stand-by* con l'FMI, approvato nel gennaio 2009.
- (4) A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica e della necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma, e tenuto conto dell'aumento del fabbisogno di finanziamento estero, nel marzo 2009 è stato raggiunto un accordo tra la Serbia e l'FMI per trasformare l'accordo *stand-by* in un programma di spesa di 3 miliardi EUR, approvato il 15 maggio 2009 dal consiglio di amministrazione dell'FMI.
- (5) La Comunità intende accordare nel 2009 e nel 2010 sovvenzioni per un importo totale di 100 milioni di EUR a sostegno del bilancio nel quadro dello strumento di preadesione (IPA).
- (6) La Serbia ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria comunitaria supplementare a causa dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.
- (7) Poiché per il 2010 permane un fabbisogno residuo di finanziamento nella bilancia dei pagamenti, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Serbia di sostenere la stabilizzazione economica nelle attuali circostanze eccezionali in collaborazione con il programma in corso dell'FMI. L'assistenza finanziaria attuale dovrebbe inoltre contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento del bilancio.
- (8) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevedere che la Serbia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
- (9) L'erogazione dell'assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
- (10) È opportuno che l'assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.
- (11) I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della Serbia un'assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo pari a 200 milioni di EUR in conto capitale, per una durata massima di quindici anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Serbia e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell'FMI.
2. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità.

3. L'erogazione dell'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione, in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Serbia.

4. L'assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità serbe le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d'intesa. Le condizioni sono conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Serbia. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità serbe.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Serbia, che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Serbia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, eventualmente, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. La Commissione mette a disposizione della Serbia l'assistenza finanziaria della Comunità in due rate di prestito nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L'entità delle rate del prestito sarà fissata nel memorandum d'intesa.

2. La Commissione decide sull'erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni economiche stabilite nel memorandum d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima che di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3. I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale della Serbia. Fatte salve le disposizioni da concordarsi nel memorandum d'intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al Tesoro serbo in qualità di beneficiario finale.

Articolo 4

1. Le operazioni comunitarie di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Serbia lo richiede, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di prestito.

3. Su richiesta della Serbia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese sostenute dalla Comunità in relazione alle operazioni di assunzione e di erogazione di un prestito previsto dalla presente decisione sono a carico della Serbia.

5. Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e relative modalità di esecuzione ⁽²⁾. In particolare, il memorandum d'intesa e l'accordo sul prestito da concludere con le autorità serbe prevedono l'adozione da parte della Serbia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Articolo 6

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d'intesa a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Serbia a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza.

Articolo 7

Gli effetti della presente decisione decorrono da giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

relativa all'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione

[notificata con il numero C(2009) 9354]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/893/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (2) La direttiva 90/429/CEE prescrive inoltre che le partite di sperma devono essere accompagnate da un certificato sanitario basato sul modello di cui alla direttiva.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

- (3) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina ⁽²⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma. Tale elenco è istituito in base alla situazione zoonosaria di tali paesi terzi.

considerando quanto segue:

- (4) La decisione 2002/613/CE istituisce inoltre un elenco di centri di raccolta dello sperma da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma.

(1) La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni provenienti dai paesi terzi di sperma di animali della specie suina. Secondo la direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma solo se proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato secondo la procedura da essa prevista. Inoltre la direttiva 90/429/CEE, secondo la stessa procedura, prevede l'elaborazione di un elenco di centri di raccolta dello sperma approvati da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma originario di tali paesi terzi.

(5) Diversi centri di raccolta dello sperma situati in Canada e negli Stati Uniti sono attualmente inclusi in tale elenco. Questi paesi terzi hanno richiesto numerose modifiche alle voci relative ai loro centri di raccolta dello sperma inclusi nell'elenco. Alcune modifiche riguardano i dati amministrativi o la soppressione di centri già approvati, mentre altre riguardano l'aggiunta di nuovi centri.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45.

- (6) Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito garanzie appropriate di ottemperanza dei nuovi centri di raccolta dello sperma alle pertinenti norme fissate dalla direttiva 90/429/CEE e i centri di raccolta dello sperma interessati sono stati ufficialmente abilitati dai rispettivi servizi veterinari a esportare verso la Comunità. Occorre quindi modificare di conseguenza l'elenco dei centri di raccolta dello sperma approvati di cui alla decisione 2002/613/CE.
- (7) Il modello di certificato veterinario di cui all'allegato III della decisione 2002/613/CE indica le condizioni sanitarie per l'importazione di sperma nella Comunità. Tali condizioni non sono del tutto coerenti con quelle fissate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie e quindi devono essere aggiornate.
- (8) Inoltre secondo la decisione 2007/240/CE della Commissione ⁽¹⁾ i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale devono essere basati sui modelli standard di certificato veterinario che figurano nell'allegato I.
- (9) Di conseguenza i modelli di certificato sanitario di cui all'allegato III della decisione 2002/613/CE devono essere modificati per tenere conto delle parti pertinenti del codice sanitario per gli animali terrestri e del relativo modello standard di cui all'allegato I della decisione 2007/240/CE.
- (10) L'allegato IV della decisione 2002/613/CE istituisce un modello di certificato veterinario che va utilizzato per l'importazione nella Comunità di partite di sperma provenienti dalla Svizzera. Tuttavia nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽²⁾, allegato 11, appendice 2, capitolo VIII, lettera B), punto 3, lettera b), sono previsti requisiti specifici di certificazione. L'accordo è stato approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽³⁾.
- (11) Visti tali requisiti specifici, è opportuno che le partite di sperma provenienti dalla Svizzera importate nella Comunità siano accompagnate da un certificato sanitario basato sul modello utilizzato per il commercio intracomunitario di sperma di cui alla direttiva 90/429/CEE, allegato D, con gli adattamenti di cui all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegato 11, appendice 2, capitolo VIII, lettera B), punto 3. Occorre quindi sopprimere l'allegato IV della decisione 2002/613/CE.
- (12) Nell'applicazione della presente decisione, è opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽⁴⁾, approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (13) Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽⁶⁾, approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (14) Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2002/613/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (15) Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2002/613/CE.
- (16) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio ⁽⁸⁾ modifica la direttiva 90/429/CEE e introduce una procedura semplificata di redazione e di diffusione dell'elenco dei centri di raccolta dello sperma nei paesi terzi approvati per l'importazione di sperma nella Comunità.
- (17) In base alla nuova procedura, applicabile dal 1° gennaio 2010, la redazione di tale elenco non sarà più di competenza della Commissione. L'elenco dei centri di raccolta dello sperma, riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo sulla base delle condizioni stabilite dalla direttiva 90/429/CEE e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, dovrà solamente essere comunicato alla Commissione, la quale è tenuta a metterlo a disposizione del pubblico a scopo informativo.

⁽¹⁾ GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

- (18) Conseguentemente alla nuova procedura introdotta dalla direttiva 2008/73/CE la disposizione relativa all'elenco di centri di raccolta dello sperma approvati di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 2009.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Importazione di sperma

Le partite di sperma provenienti da paesi terzi possono essere introdotte nella Comunità solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) provengono da uno dei paesi terzi elencati nell'allegato I;
- b) sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello di cui alla parte 1 dell'allegato II e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato; tuttavia, qualora siano stabiliti requisiti specifici di certificazione in accordi bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi, sono applicabili tali requisiti;
- c) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera b);
- d) provengono da uno dei centri di raccolta dello sperma elencati nell'allegato III.

Articolo 2

Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma nella Comunità

1. Le partite di sperma non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:
- a) non sono destinate alla Comunità; o
 - b) sono di stato sanitario inferiore.

2. Durante il trasporto nella Comunità le partite di sperma devono essere imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione 2002/613/CE è abrogata.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 1, lettera b), le partite di sperma per cui sono stati rilasciati certificati sanitari anteriori al 31 maggio 2010 conformemente ai modelli di cui agli allegati III e IV della decisione 2002/613/CE sono accettate per l'importazione nella Comunità fino al 30 giugno 2010.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 dicembre 2009.

Tuttavia l'articolo 1, lettera d), è applicabile unicamente dal 15 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina

ICodice ISO	Denominazione del paese terzo	Osservazioni
CA	Canada	
CH	Svizzera (*)	
NZ	Nuova Zelanda	
US	Stati Uniti	

(*) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO II

PARTE I

Modello di certificato sanitario per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.º		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE					
	Identificazione Riferimento documentale		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 99 85		I.20. Peso lordo	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
Paese terzo		Codice ISO						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Marchio di identificazione		Numero di riconoscimento del centro		Quantità		

PAESE

Sperma suino

II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto ufficiale veterinario certifica che:			
Parte II: Certificazione	II.1.	il paese esportatore (nome del paese esportatore) ⁽²⁾	
	(¹) oppure	[II.1.1. è stato indenne da afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) negli ultimi 12 mesi, e che durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie;]	
	(¹) oppure	[II.1.1. è riconosciuto indenne da afta epizootica senza vaccinazione dall'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) e indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) conformemente alle norme stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;]	
	II.2.	il centro di raccolta dello sperma presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:	
		II.2.1. è stato riconosciuto per le esportazioni verso la Comunità dai servizi veterinari del ([nome del paese terzo] ⁽²⁾) e soddisfa i requisiti di cui all'allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma);	
		II.2.2. si trovava in una zona non soggetta a divieto, nel corso del periodo compreso tra i tre mesi precedenti alla data del prelievo e la data della spedizione, a causa dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e stomatite vescicolare;	
		II.2.3. nel corso del periodo compreso fra i 30 giorni prima della raccolta dello sperma da esportare e la data della spedizione, è rimasto indenne da tubercolosi, brucellosi, malattia di Aujeszky e rabbia;	
	(¹)	[II.2.4. contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono stati sottoposti, con risultato negativo, alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky;]	
	(¹) oppure	[II.2.4. è un centro in cui tutti o parte dei verri sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE; questi verri sono risultati sieronegativi quanto alla malattia di Aujeszky prima della vaccinazione e sono stati sottoposti di nuovo, non prima di tre settimane, ad un esame sierologico che non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia;]	
	Condizioni applicabili all'ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma		
II.3.	Al momento dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:		
	II.3.1. sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in installazioni specialmente riconosciute a questo fine dall'autorità competente ed in cui si trovavano soltanto animali almeno dello stesso stato sanitario;		
	II.3.2. prima di entrare nell'installazione di quarantena di cui al punto II.3.1, sono stati scelti da mandrie o da aziende:		
	II.3.2.1. indenni da brucellosi, conformemente al codice sanitario internazionale per gli animali terrestri dell'OIE;		
	II.3.2.2. nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica era presente nei 12 mesi precedenti,		
	II.3.2.3. nelle quali nessuna manifestazione clinica, sierologica o virologica della malattia di Aujeszky è stata osservata nei 12 mesi precedenti;		
	II.3.2.4. non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky;		
	II.3.3. prima di entrare nell'installazione di quarantena di cui al punto II.3.1, non sono stati mantenuti in una mandria di stato sanitario inferiore;		

II.4.1. sono stati sottoposti, prima del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1 e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti eseguite secondo le norme internazionali:

II.4.1.1. una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi;

⁽¹⁾ [II.4.1.2. nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky;]

⁽¹⁾ oppure [II.4.1.2. oppure test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di gE;]

II.4.2. sono stati sottoposti durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di almeno 30 giorni di cui al punto II.3.1, con risultati negativi, alle prove seguenti:

II.4.2.1. una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi;

⁽¹⁾ [II.4.2.2. nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky;]

⁽¹⁾ oppure [II.4.2.2. oppure test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di gE;]

II.5. Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di diagnosi di casi di afta epizootica o di un'altra malattia che figura nel precedente elenco A dell'OIE, se qualcuna delle prove di cui al punto II.4.2 risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dalle installazioni di quarantena. Nel caso di quarantena in gruppo, l'autorità competente prende le misure necessarie per garantire che gli animali restanti abbiano uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al punto II.3;

II.5.1. Tuttavia, per quanto concerne la brucellosi, per gli animali che hanno reagito positivamente è stato applicato il seguente protocollo:

II.5.1.1. i sieri positivi sono stati sottoposti a una prova di sieroagglutinazione nonché alla prova di cui al punto II.4.2.1 che non è stata eseguita;

II.5.1.2. è stata svolta un'indagine epidemiologica presso le aziende di origine degli animali che hanno reagito positivamente;

II.5.1.3. sugli animali risultati positivi, è stata eseguita una seconda serie di prove (prova all'antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) su campioni prelevati più di sette giorni dopo il primo prelievo.

II.5.2. Il sospetto della presenza della brucellosi è confermato o eliminato in base ai risultati dell'indagine svolta presso le aziende di origine e al raffronto dei risultati delle due serie di prove.

II.5.3. Allorché il sospetto della presenza della brucellosi è eliminato, gli animali che hanno reagito negativamente alla prima prova relativa alla brucellosi possono essere introdotti nel centro. Gli animali che sono risultati positivi ad una prova possono essere accettati se reagiscono negativamente a due serie di prove (prova all'antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) svolte con un intervallo di almeno sette giorni.

II.5.4. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente.

II.5.5. Gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro e tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali vengono registrati.

II.5.6. Nessun animale ammesso nel centro di raccolta dello sperma presentava sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione; tutti gli animali provenivano direttamente da un'installazione di quarantena di cui al punto II.3.1, che al giorno della spedizione e durante il periodo di residenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti:

II.5.6.1. non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky;

II.5.6.2. nessuna manifestazione clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky era stata osservata nei 30 giorni precedenti.

Esami di routine obbligatori da applicare a tutti gli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

- II.6. Tutti gli animali presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:
- II.6.1. nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky, oppure test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE;
- II.6.2. una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi;
- II.6.3. le prove di cui ai punti II.6.1 e II.6.2 sono state effettuate:
- (¹) [II.6.3.1. su tutti gli animali al momento di partenza dal centro, e comunque entro 12 mesi dalla loro ammissione se non hanno lasciato il centro prima di tale termine. Il prelievo dei campioni può essere effettuato al macello;]
- (¹) oppure [II.6.3.1. sul 25 % degli animali presenti nel centro ogni tre mesi,
- e i campioni erano rappresentativi dell'intera popolazione, in particolare per quanto riguarda le classi di età e gli impianti di stabulazione, per garantire che tutti gli animali vengano sottoposti alle prove almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro e almeno ogni 12 mesi qualora detta permanenza sia superiore a un anno.]
- II.6.4. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente.
- II.6.5. Se una qualsiasi delle prove di cui ai punti II.6.1-II.6.3 è risultata positiva, l'animale è stato isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non è stato ammesso all'importazione,
- e lo sperma raccolto da ciascun animale del centro dalla data dell'ultima prova negativa dell'animale in causa è stato immagazzinato separatamente e non è stato ammesso all'importazione finché non è stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

Requisiti dello sperma raccolto presso centri riconosciuti

- II.7. Lo sperma è stato ottenuto da animali che:
- II.7.1. hanno soggiornato in [*nome del paese terzo* (²)] per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta;
- II.7.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno della raccolta;
- II.7.3. non sono stati vaccinati contro l'afra epizootica;
- II.7.4. soddisfano i requisiti di cui al punto II.3;
- II.7.5. non sono stati ammessi alla monta naturale;
- II.7.6. sono stati tenuti in centri di raccolta dello sperma non situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale relativa ad afra epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);
- II.7.7. sono stati tenuti presso centri di raccolta dello sperma che, per un periodo di 30 giorni immediatamente prima della raccolta, sono rimasti indenni dalla malattia di Aujeszky.
- II.8. Nello sperma dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire ed i micoplasmi. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato.
- II.8.1. Tale combinazione ha prodotto un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti: non inferiore a:
- 500 µg di streptomina per ml di diluito finale,
 - 500 UI di penicillina per ml di diluito finale,
 - 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale,
 - 300 µg di spectinomicina per ml di diluito finale.
- II.8.2. Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.
- II.9. Lo sperma della presente partita:
- II.9.1. è stato immagazzinato secondo quanto previsto nell'allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma) prima della spedizione;
- II.9.2. viene trasportato nel paese destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

Note*Parte I:*

- Casella I.8: Indicare il codice del paese terzo conformemente all'allegato I della decisione 2009/893/CE.
- Casella I.11: Fino al 31 dicembre 2009 il luogo di origine corrisponderà al centro di raccolta dello sperma da cui proviene lo sperma elencato nell'allegato III della decisione 2009/893/CE e a decorrere dal 1° gennaio 2010 al centro di raccolta dello sperma da cui proviene lo sperma conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE: (<http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semem.html>).
- Casella I.22: Il numero d'imballaggi deve corrispondere al numero di contenitori.
- Casella I.23: Indicare l'identificazione del contenitore e il numero dei sigilli.
- Casella I.28: *Marchio d'identificazione*: deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data della raccolta.

Numero di riconoscimento del centro: fino al 31 dicembre 2009 corrisponderà al centro di raccolta dello sperma da cui proviene lo sperma elencato nell'allegato III della decisione 2009/893/CE e a decorrere dal 1° gennaio 2010 al centro di raccolta dello sperma da cui proviene lo sperma conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE: (<http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semem.html>).

Parte II:

- (¹) Cancellare la menzione non pertinente.
- (²) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2009/893/CE.
- Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.


Veterinario ufficiale

Nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:



PARTE 2

Note esplicative per la certificazione

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II.</p> <p>Ove richiesto dallo Stato membro di destinazione, anche i requisiti supplementari di certificazione e i relativi attestati devono essere inseriti nell'originale del certificato sanitario.</p> <p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Qualora il modello di certificato sanitario indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppresse dal certificato.</p> <p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nella Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato veterinario), si allegano fogli supplementari al certificato sanitario, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario autorizzato che procede alla certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine in basso e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato sanitario dev'essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾.</p> <p>Il colore della firma e del timbro del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero di ingresso nella Comunità.</p> <p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui ai punti I.2 e II.a del modello di certificato sanitario dev'essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
---	--

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

ALLEGATO III

Elenco dei centri di raccolta dello sperma approvati dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina

Codice ISO	Numero di riconoscimento	Nome e indirizzo del centro
CANADA		
CA	7-AI-100	Aurora GTC Box 177 Kipling, Saskatchewan Location SW 15-10-6 W2
CA	8-AI-05	Alberta Swine Genetics Corp. Box 3310 Leduc Alberta T9E 6M3
CA	7-AI-96	Hypor Box 323 Ituna Saskatchewan S0A 1V0
CA	7-AI-105	Topigs Canada Inc 201-1465 Buffalo Place Manitoba R3T 1L8
SVIZZERA		
CH	CH-LU-AI-01S	Suisag, 6213 Knuttwil, Schaubern, A: 041 462 65 50 B: 041 462 65 49 info@suisag.ch
CH	CH-TG-AI-01S	Suisag, 9545 Wängi, Eggetsbühl, A: 041 462 65 50 B: 041 462 65 49 kca@suisag.ch
STATI UNITI		
US	09IL002	INET * AI, INC. 2429 N. 1950 th Avenue Camp Point, IL 62320

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno

[notificata con il numero C(2009) 9522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/894/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (3) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «mobili in legno» comprende unità a sé stanti o da incasso di mobili domestici usati per riporre, appendere, stendersi, sedersi, lavorare e mangiare, destinati a uso interno o esterno, o di mobili per uso interno a scopi professionali. Fra i mobili per uso professionale rientrano mobili per uffici, scuole, ristoranti e hotel.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il prodotto deve essere costituito almeno per il 90 % (peso/peso) di legno massiccio o di materiali a base di legno. Il vetro, se facilmente sostituibile in caso di danno o rottura, può non essere calcolato nel peso, così come le attrezzature e le installazioni tecniche;
- b) il peso dei singoli materiali, diversi dal legno massiccio e dai materiali a base di legno, non deve superare il 3 % del peso totale del prodotto. Il peso complessivo di tali materiali non deve superare il 10 % del peso totale del prodotto.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un mobile in legno deve rientrare nel gruppo di prodotti «mobili in legno» definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici riportati in allegato.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «mobili in legno» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «mobili in legno» per scopi amministrativi è «36».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI**Finalità dei criteri**

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere la riduzione dell'impatto dei mobili in legno sull'ambiente e sulla salute umana durante tutto il loro ciclo di vita.

Più specificatamente:

- l'uso di materiali prodotti in maniera più sostenibile,
- una riduzione dell'uso di sostanze pericolose e delle emissioni di sostanze inquinanti,
- un prodotto la cui durata è stata testata.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica. Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente a esaminare la richiesta.

Laddove il richiedente sia tenuto a fornire documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi attestanti la conformità ai criteri, questa documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente e/o dai suoi fornitori e/o dai loro fornitori ecc.

Per quanto possibile, la valutazione di conformità va effettuata da laboratori debitamente accreditati che rispettano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS o ISO 14001) e delle dichiarazioni ambientali di prodotto (NB: l'applicazione di questi sistemi di gestione e dichiarazioni non è obbligatoria ma auspicabile).

CRITERI**Esenzioni**

Si applicano le seguenti esenzioni da taluni criteri sui materiali:

- i) i materiali, diversi dal legno massiccio e da materiali a base di legno e diversi da quelli cui si applicano i criteri per il trattamento superficiale e per il montaggio di mobili, che rappresentano meno del 3 % del peso totale dei prodotti contrassegnati dal marchio ecologico possono essere esonerati dal rispetto delle specifiche per il legno e i materiali a base di legno;
- ii) gli elementi di fissaggio, quali viti e chiodi, e le componenti metalliche per le porte scorrevoli e i cassetti sono esonerati dal rispetto di tutti i criteri applicabili ai materiali.

Valutazione e verifica: devono essere fornite appropriate informazioni sui materiali esonerati dal rispetto di taluni criteri. Il calcolo della percentuale di materiali che può essere esonerata comprende la quantità di tali materiali contenuta nei materiali compositi, a prescindere dalla percentuale del materiale composito presente nel mobile finale contrassegnato con il marchio ecologico. Il calcolo del peso totale non comprende il peso degli elementi di fissaggio.

1. Descrizione del prodotto

Occorre fornire una descrizione del prodotto (descrizione funzionale, nome del prodotto o codice di riferimento; se esistono vari tipologie dello stesso prodotto, fornire una descrizione della sottotipologia a cui si riferisce la domanda). Devono inoltre essere fornite informazioni sul peso totale del prodotto, sui materiali che rientrano nella composizione del prodotto, compresi elementi di fissaggio e installazioni tecniche, e sul loro peso rispettivo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all'organismo competente una descrizione del prodotto contenente le informazioni di cui sopra.

2. Sostanze pericolose

a) Non può essere aggiunta ai prodotti in legno alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

- R23: (tossico per inalazione),
- R24: (tossico a contatto con la pelle),
- R25: (tossico per ingestione),
- R26: (molto tossico per inalazione),
- R27: (molto tossico a contatto con la pelle),
- R28: (molto tossico per ingestione),
- R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
- R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti),
- R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),
- R43 (può comportare sensibilizzazione per contatto con la pelle),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni al feto),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili)

di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾ (direttiva sulle sostanze pericolose) e successive modifiche, e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva sui preparati pericolosi).

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽³⁾. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372;

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

b) i prodotti non devono contenere leganti organici alogenati, aziridina e poliaziridine né pigmenti e additivi a base di:

- piombo, cadmio, cromo (VI), mercurio e i loro composti;
- arsenico, boro e rame;
- composti organostannici;

c) nel prodotto possono essere utilizzati solo i ritardanti di fiamma chimicamente legati alla matrice o ai materiali o alla superficie della matrice o dei materiali (ritardanti di fiamma reattivi). Se ai ritardanti di fiamma utilizzati corrisponde una delle frasi R elencate qui di seguito, al momento dell'applicazione questi dovrebbero cambiare di natura chimica in modo da non richiedere più una classificazione secondo le frasi di rischio (nella matrice o nel materiale può rimanere meno dello 0,1 % di ritardante di fiamma nella forma precedente all'applicazione).

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni al feto),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

Non possono essere utilizzati ritardanti di fiamma che sono soltanto mescolati fisicamente alla matrice o al materiale (additivi ritardanti di fiamma).

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme a un elenco di ingredienti e alla relativa documentazione, come le schede di sicurezza.

3. Requisiti del legno e dei materiali a base di legno

a) *Gestione sostenibile delle foreste*

Il produttore deve avere una politica di acquisizione sostenibile del legno e un sistema per rintracciarne e verificarne l'origine e per seguirne i movimenti dalle foreste al primo punto di ricevimento.

Il produttore deve dimostrare l'origine di tutto il legno e assicurare che provenga da fonti legittime. Il legno non deve provenire da aree protette o per le quali è in corso il processo ufficiale per definirle tali, da foreste antiche e da foreste di alto valore ambientale definite da procedure nazionali, a meno che gli acquisti siano pienamente conformi alla regolamentazione nazionale in materia di tutela ambientale.

- Fino al 30 giugno 2011, almeno il 50 % del legno massiccio e il 20 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati di marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire o da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea e successivi sviluppi, o da materiali riciclati.
- Dal 1° luglio 2011 fino al 31 dicembre 2012, almeno il 60 % del legno massiccio e il 30 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati di marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire o da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea e successivi sviluppi, o da materiali riciclati.
- Dal 1° gennaio 2013, almeno il 70 % del legno massiccio e il 40 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati di marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire o da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea e successivi sviluppi, o da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: per rispettare queste condizioni, il richiedente deve dimostrare che i propri prodotti dotati di marchio di qualità ecologica, alla prima immissione sul mercato dopo le date previste, conterranno il livello adeguato di legno certificato. Se non è possibile produrre le prove necessarie, l'organismo competente rilascia soltanto un'autorizzazione di marchio di qualità ecologica per il periodo per cui la conformità può essere dimostrata. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione ottenuta dal fornitore del legno che indichi i tipi, le quantità e le origini precise del legno utilizzato nella produzione del mobile. Il richiedente deve fornire gli opportuni certificati attestanti che il regime di certificazione soddisfa i principi di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea.

Definizione: materiale a base di legno è il materiale ottenuto facendo aderire con adesivi (sintetici) e/o colle uno o più dei seguenti materiali: fibre di legno e/o fogli di legno denudati (stripped) o impiallacciati (sheared) e/o residui lignei di foreste, piantagioni, legno segato, residui dell'industria della pasta/carta e/o legno riciclato. I materiali a base di legno comprendono: pannello duro, pannelli di fibre, pannelli di fibre a media densità, pannelli di particelle, pannelli a scaglie orientate (Oriented Strand Board — OSB), pannelli di legno compensato e pannelli in legno massiccio. Il termine «materiale a base di legno» riguarda anche materiali compositi fabbricati da pannelli a base di legno rivestiti di plastica, laminato plastico, metalli, o altri materiali di rivestimento e pannelli a base di legno finiti/semifiniti.

I materiali finiti o semifiniti a base di legno e i materiali a base di legno rivestiti di plastica, laminato plastico, metalli o altri materiali di rivestimento devono essere conformi, oltre che ai criteri di cui alla presente sezione, anche ai criteri per il trattamento superficiale.

b) *Fibre di legno riciclato*

Il legno di post-consumo, i trucioli o le fibre impiegati nella produzione di materiali a base di legno (input) devono come minimo essere conformi al disposto della norma della European Panel Federation (EPF), di cui al paragrafo 6 del documento «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» del 24 ottobre 2002. La tabella standard di riferimento figura anche nell'appendice 1.

Valutazione e verifica: deve essere rilasciata una dichiarazione attestante che nella produzione di materiali a base di legno è usato legno di post-consumo. Devono inoltre essere forniti risultati di prova per verificare la conformità ai valori limiti di cui all'appendice 1.

c) *Sostanze impregnanti e preservanti*

- i) I mobili a uso interno non devono essere impregnati.

In tutti gli altri mobili, quando sono utilizzate sostanze impregnanti e preservanti queste devono rispettare i requisiti relativi alle sostanze pericolose (sezione 2);

- ii) il legno massiccio, dopo il taglio, non deve essere trattato con sostanze o preparati contenenti sostanze figuranti in uno degli elenchi seguenti:

- classificazione dei pesticidi raccomandata dall'OMS, categoria di pericolo 1a (estremamente pericolosi),
- classificazione dei pesticidi raccomandata dall'OMS, categoria di pericolo 1b (molto pericolosi).

Inoltre il trattamento del legno deve essere conforme alle disposizioni delle direttive 79/117/CEE ⁽¹⁾ e 76/769/CEE ⁽²⁾ del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio, un elenco delle sostanze utilizzate e una scheda per ognuna di esse.

d) *Uso di sostanze e preparati pericolosi nella produzione di materiali a base di legno*

Oltre a soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 sulle sostanze pericolose, tutte le sostanze e i preparati utilizzati nella produzione di materiale a base di legno devono rispettare le seguenti prescrizioni:

i) il legno vergine non deve essere trattato con sostanze o preparati contenenti sostanze figuranti in uno degli elenchi seguenti:

— classificazione dei pesticidi raccomandata dall'OMS, categoria di pericolo 1a (estremamente pericolosi),

— classificazione dei pesticidi raccomandata dall'OMS, categoria di pericolo 1b (molto pericolosi).

Inoltre il trattamento del legno deve essere conforme alle disposizioni delle direttive 79/117/CEE e 76/769/CEE del Consiglio;

ii) il tenore di formaldeide libera nei prodotti o preparati usati nei pannelli non deve superare lo 0,3 % (peso/peso). Il tenore di formaldeide libera in agenti leganti, adesivi e colle per pannelli di compensato o pannelli di legno laminato non deve superare lo 0,5 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare opportune dichiarazioni attestanti la rispondenza alle prescrizioni sopra indicate. Per i prodotti chimici usati nella produzione di materiali a base di legno si devono presentare schede di sicurezza dei materiali o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute.

e) *Emissione di formaldeide da materiali a base di legno grezzi non trattati*

I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei mobili se sono conformi ai seguenti requisiti:

i) pannelli truciolari: l'emissione di formaldeide contenuta nei pannelli truciolari allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312;

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 312-1.

ii) pannelli di fibre: la formaldeide contenuta nei pannelli di fibre non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe A secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i pannelli di fibre appartenenti alla classe A sono accettati solo se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno totali utilizzati nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 622-1.

f) *Legno geneticamente modificato*

Il prodotto non deve contenere legno OGM.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non è stato utilizzato legno OGM.

4. Criteri concernenti il trattamento superficiale

Il trattamento superficiale riguarda il processo per il trattamento superficiale di singole parti/componenti di mobili o di mobili completi.

a) *Trattamento superficiale con plastica e metalli*

La plastica e il metallo sono consentiti in una percentuale fino al 2 % del peso totale del mobile e devono soddisfare i requisiti generali relativi alle sostanze pericolose di cui alla sezione 2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'adeguata documentazione attestante la conformità a questi criteri.

b) *Trattamenti superficiali diversi da plastica e metalli*

Questo criterio è connesso al rivestimento dei mobili e dei materiali lignei.

i) Sostanze e preparati pericolosi (compreso il tenore di COV)

Tutti i materiali, le sostanze e i preparati utilizzati devono rispettare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui alla sezione 2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme a un elenco di ingredienti e alla relativa documentazione, come schede di sicurezza sui materiali.

Inoltre, le sostanze chimiche classificate come nocive per l'ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al sistema di classificazione comunitario (28ª modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare uno dei due seguenti limiti:

- le sostanze chimiche classificate come nocive per l'ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale. Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) come stabilito nella direttiva 1999/13/CE⁽¹⁾ (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che, a 293,15 K, abbia una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente nelle condizioni d'uso particolari). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito non deve superare i valori soglia sopra menzionati,
- la quantità applicata (pitture/vernici a umido) di sostanze classificate come nocive per l'ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non deve superare i 14 g/m² di superficie e la e quantità applicata (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare i 35 g/m².

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme a documenti a sostegno di tale dichiarazione, tra cui:

- un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS,
- il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente alla direttiva 67/548/CEE,
- una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate,
- numero di rivestimenti e quantità applicata per rivestimento per metro quadrato di superficie.

Modalità di applicazione

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruzzatura con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 80 %, rivestimenti a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento per immersione 95 %, sciacquatura 95 %.

c) *Formaldeide*

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l'osservanza del precedente requisito, insieme a informazioni sulla formulazione utilizzata per il trattamento superficiale (ad esempio schede di sicurezza dei materiali).

d) *Plastificanti*

Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, gli ftalati devono soddisfare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui alla sezione 2.

Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodocile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

e) *Biocidi*

È consentito soltanto l'utilizzo di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell'allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, e autorizzati per l'utilizzo nei mobili.

Valutazione e verifica: i richiedenti devono presentare una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio e l'elenco dei prodotti biocidi utilizzati.

⁽¹⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

5. Criteri concernenti il montaggio di mobili

Questo criterio è connesso al fissaggio dei componenti compreso nel montaggio dei mobili (con adesivi).

a) Sostanze pericolose negli additivi e leganti

Devono soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 sulle sostanze pericolose.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare opportune dichiarazioni attestanti la rispondenza alle prescrizioni sopra indicate. Per ogni prodotto chimico usato nel montaggio di mobili si devono presentare schede di sicurezza o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute. Per il tenore di formaldeide libera il fornitore deve fornire rapporti di prova o una dichiarazione.

b) COV

Il tenore di COV degli adesivi usati nel montaggio di mobili non deve superare il 5 % (peso/peso). (Per COV si intende qualsiasi composto organico che abbia, a 293,15 K, una tensione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente nelle condizioni d'uso particolari).

Valutazione e verifica: il richiedente rilascia una dichiarazione indicante tutti gli adesivi usati nel montaggio di mobili e attestante la conformità a questo criterio.

6. Criteri concernenti il prodotto finale

a) Durabilità e sicurezza

Il prodotto deve rispettare i requisiti di durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità prescritti nelle norme EN applicabili all'uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Se non esistono norme EN o ISO, un istituto di prova indipendente deve effettuare una valutazione della durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto sulla base della progettazione e scelta dei materiali.

Il manuale d'uso conterrà l'elenco delle norme e degli standard da utilizzare per la valutazione della durabilità.

Data l'importanza del criterio di durabilità e al fine di migliorare la valutazione della durabilità di un prodotto, il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico (CUEME) avvierà un'iniziativa per promuovere l'adozione di norme EN di durabilità che dovranno essere disponibili per il prossimo riesame del presente criterio.

Valutazione e verifica: il produttore deve rilasciare una dichiarazione corredata di una documentazione sui metodi di prova applicati dall'istituto accreditato e dei risultati delle prove.

b) Manutenzione

La manutenzione dei prodotti deve essere possibile senza il ricorso a solventi a base di composti organici.

Il produttore deve garantire la possibilità di acquistare, su richiesta, pezzi di ricambio (pezzi originale o pezzi con funzione equivalente) durante tutto il periodo effettivo di produzione industriale e per i 5 anni successivi la cessazione della produzione della gamma in questione.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione corredata di documenti attestanti l'osservanza di questo criterio.

c) Riciclo e rifiuti

Il prodotto deve essere facilmente riciclabile. Al consumatore deve essere fornita una descrizione dettagliata delle migliori opzioni di smaltimento del prodotto (riutilizzo, riciclaggio, iniziative di ritiro da parte del richiedente, produzione di energia), classificate in base al loro impatto ambientale. Ogni opzione deve chiaramente indicare le precauzioni da prendere per limitare l'impatto sull'ambiente.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono presentare una copia delle informazioni che saranno fornite e la motivazione delle raccomandazioni.

d) Informazione ai consumatori

Con il prodotto dotato di marchio di qualità ecologica devono essere fornite le seguenti informazioni:

- informazioni sull'idoneità all'uso, con riferimento all'uso domestico o aziendale (leggero o pesante, interno o esterno),
- informazioni sulla pulizia e la manutenzione,

- istruzioni per sostituire il vetro (se presente), su richiesta, in caso di danno o rottura da parte del produttore o rivenditore,
- indicazione della possibilità di contattare le autorità locali per avere istruzioni sulla migliore maniera di smaltire mobili e materiali vecchi,
- istruzioni per il montaggio,
- consigli d'uso sotto il profilo ergonomico, dove pertinente,
- nome delle specie di legno massiccio,
- indicazione dei trattamenti o dei preservanti utilizzati sui prodotti da esterno (chimici, biologici o fisici),
- raccomandazione al consumatore affinché utilizzi prodotti dotati del marchio comunitario di qualità ecologica per preservare i mobili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare una copia del materiale informativo fornito con il prodotto contrassegnato con il marchio ecologico.

e) *Imballaggio del prodotto finale*

L'imballaggio deve rispettare i requisiti seguenti:

i) deve essere prodotto da una delle seguenti materie:

- materiale facilmente riciclabile,
- materiale proveniente da fonti rinnovabili,
- materiali riutilizzabili, come coperture in tessuto;

ii) tutti i materiali devono essere facilmente separabili a mano in parti riciclabili costituite da un solo materiale (ad esempio cartone, carta, plastica, tessuto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare una descrizione dell'imballaggio del prodotto accompagnata da una dichiarazione di conformità a questi criteri.

f) *Informazioni da riportare sulla confezione*

Sull'imballaggio deve essere riportato il testo seguente:

«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il sito web: <http://www.ecolabel.eu>»

Sull'imballaggio e nel manuale d'uso deve figurare anche il testo seguente (o un testo equivalente):

«Per maggiori informazioni consultare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica. Ulteriori informazioni si possono ottenere al: nome/indirizzo del servizio "Consumatori" del richiedente.»

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, un esemplare del manuale d'uso e delle informazioni fornite con il prodotto, insieme a una dichiarazione di conformità con ogni parte di questo criterio.

g) *Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica*

Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo:

- legno proveniente da foreste gestite correttamente,
- uso limitato di sostanze pericolose,
- prodotto la cui durata è stata testata.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Appendice

Valori limite di elementi e sostanze consentiti nelle fibre di legno riciclato per la produzione di materiali a base di legno

Elementi e composti	Valori limite (mg/kg materiale riciclato a base di legno)
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Fluoro	100
Cloro	1 000
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Oli di catrame (benzo(a)pirene)	0,5

V

(Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom)

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

REGOLAMENTO (UE) N. 1192/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	41,9
	MA	40,6
	TR	65,6
	ZZ	49,4
0707 00 05	MA	49,3
	TR	85,0
	ZZ	67,2
0709 90 70	MA	46,0
	TR	125,4
	ZZ	85,7
0805 10 20	AR	70,4
	MA	50,6
	TR	54,2
	ZA	58,0
	ZZ	58,3
0805 20 10	MA	71,5
	ZZ	71,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	132,8
	HR	28,1
	TR	77,6
	ZZ	79,5
0805 50 10	MA	61,1
	TR	66,9
	ZZ	64,0
0808 10 80	AU	161,8
	CA	56,5
	CN	139,8
	MK	20,3
	US	88,9
	ZA	106,2
	ZZ	95,6
0808 20 50	CN	36,7
	US	218,6
	ZZ	127,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006)

A pagina 36, nella nota 17:

anziché: «IIW doc. IX-535-67»,

leggi: «IIW doc. IX-555-67».

Rettifica della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263 del 9 ottobre 2007)

A pagina 143, nell'allegato XI:

Anziché: «Appendice 4
Gru mobili»

leggi: «Appendice 5
Gru mobili»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

